

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2997

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAPUA e BOZZI

Presentata il 21 gennaio 1971

Assegnazione alla competenza della regione a statuto ordinario Calabria degli interventi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, e devoluzione alla medesima regione degli stanziamenti statali ivi previsti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a devolvere alla diretta competenza della regione Calabria gli interventi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, previa assegnazione alla regione degli stanziamenti ivi previsti per il 1971 e per gli altri futuri esercizi fino al 1980.

La legge 28 marzo 1968, n. 437, come è noto, trae origine da ricorrenti disastri idrogeologici avvenuti in Calabria fin dai tempi antichi, ma che l'incuria degli uomini, con l'indiscriminato abbattimento dei boschi e delle foreste sulle pendici scoscese, ha reso più frequenti in questi ultimi anni. Talché alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, emanata per finanziare provvedimenti urgenti e di prima necessità resi necessari da violente alluvioni abbattutesi in quell'anno sulla regione, dovette seguire la legge 26 novembre 1955, n. 1177 con lo scopo di intervenire in Calabria non più con provvedimenti provvisori ed atti semplicemente a tamponare le falle più rilevanti, ma cercando di eliminare le cause più profonde dei dissesti mediante un piano organico di opere straordinarie da effettuarsi durante il periodo di dodici anni.

Sia le provvidenze di cui alla legge del 1953 sia quelle di cui alla successiva legge del 1955 furono rese possibili in seguito alla istituzione di una speciale addizionale, la così detta « addizionale pro-Calabria », nella misura di centesimi cinque per ogni lira di imposte straordinarie, sovrimposte, contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale ECA — riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi considerati.

Alla fine del periodo di operatività della legge 1177, con legge 19 maggio 1967, n. 356, l'applicazione della suddetta addizionale venne prorogata al 31 dicembre 1972, stabilendosi espressamente che « il provento derivante dall'addizionale predetta rimane riservato all'erario dello Stato ». Contrariamente che nelle leggi precedenti, in tale legge non si faceva più alcun riferimento alla Calabria, pur andando i provvedimenti pro-Calabria a scadere anche essi contemporaneamente alla applicabilità dell'addizionale.

La saldatura tra le provvidenze straordinarie per la Calabria e di cui alla citata legge 1177 e quelle stabilite successivamente

avvenne, invece, ad opera della legge successiva 28 marzo 1968, n. 437, con operatività 10 luglio 1967-31 dicembre 1980. Anche questa legge, a somiglianza di quella precedente, autorizzava il Governo della Repubblica ad attuare nella regione « interventi organici, diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo e all'istituzione di parchi nazionali, in armonia con il programma economico nazionale » (articolo 1). L'attuazione della legge veniva demandata alla Cassa per il Mezzogiorno e, per quanto si riferiva al coordinamento con gli organi competenti per gli altri interventi in Calabria effettuati nel quadro generale degli interventi per il Mezzogiorno, ad uno speciale Comitato (articolo 5).

Secondo l'articolo 18 della suddetta legge veniva autorizzata una spesa di 345 miliardi. « Tale somma - si legge al secondo comma del medesimo articolo - sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1967, di lire 20 miliardi per l'anno 1968, di lire 23 miliardi per l'anno finanziario 1969, di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1970, di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 28 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1978, di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1980 ».

Nonostante le speranze riposte nelle sopra descritte provvidenze i risultati ottenuti finora sono stati indiscutibilmente deludenti. Scelte inefficaci, ritardi nell'esecuzione degli interventi, scarsità di coordinamento, poca conoscenza di alcune situazioni locali da parte di organi decisionali hanno contribuito a non dare la necessaria incisività agli interventi finora attuati ed ad aumentare quel diffuso sentimento di sfiducia nei riguardi del Governo in seno ad una popolazione il cui tenore di vita, non certo per sua colpa, è tra i più bassi della penisola.

Tra l'altro, il fatto che l'addizionale sopra descritta sia nota con il nome di « addizionale pro-Calabria », mentre solamente una modesta porzione dei suoi proventi viene effettivamente impiegata a beneficio della regione calabrese, ha contribuito ad aumentare il senso di irritazione dei calabresi per l'inefficienza dei provvedimenti adottati.

Qualora le regioni a statuto ordinario non fossero state create e rese operanti, si sarebbe dovuto certamente pensare ad una modifica della legge 437 del 28 marzo 1968 per rendere

gli interventi più pronti ed aderenti alle locali necessità concrete, spostandone le competenze, semplificandone le procedure ed i controlli, ma operando, pur sempre, nell'ambito dell'Amministrazione centrale.

Ma oggi esiste un ordinamento regionale che, seppure con tutti i difetti d'origine, occorre utilizzare nel migliore modo possibile a beneficio delle singole regioni nel quadro del complesso unitario nazionale.

Ora, all'articolo 119 della Costituzione, che tratta come è noto della finanza delle Regioni, viene stabilito che « Per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali ».

Nella legge sui « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario » 16 maggio 1970, n. 281 viene, poi, specificato, all'articolo 12 che « I contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionale, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno ».

Osserviamo, altresì, che, secondo l'articolo 118 della Costituzione « Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative » (oltre quelle relative alle materie che sono costituzionalmente di competenza normativa regionale). Quanto sopra dimostra che oggi esistono e sono operanti gli strumenti legislativi che permettono di far attuare direttamente dalla Regione calabrese gli interventi di cui trattasi già demandati alla Cassa del Mezzogiorno e soggetti a complicate procedure di coordinamento e controllo.

Per ciò che riguarda l'opportunità pratica del passaggio dallo Stato alla regione calabrese della competenza per l'attuazione degli interventi medesimi, crediamo che non possano sorgere dubbi. Se v'è un campo nel quale l'autonomia delle Regioni trova la sua naturale applicazione è proprio quello nel quale si collocano gli interventi di cui alla legge 437 del 1968. Gli organi regionali sono infatti i più idonei a conoscere le caratteristiche strutturali negative del suolo e della natura calabresi, le conseguenze sull'economia e sul

contesto sociale della regione e delle singole zone di essa, i rimedi più efficaci e tempestivi.

Sono questi i motivi che ci hanno spinto alla presentazione di questa proposta di legge che mette i calabresi davanti alle loro responsabilità, sicuri che essi sapranno meglio di ogni altro utilizzare i fondi che la Comunità nazionale mette a loro disposizione.

Quanto all'articolato esso appare molto semplice e di per sé esplicativo. Vogliamo, tuttavia, sottolineare la circostanza che l'approvazione del piano regionale di interventi da parte del CIPE (articolo 3) risponde a precisi dettami della così detta « legge finanziaria regionale » n. 281 del 1970, sopra citata. Per ciò che riguarda il coordinamento tra gli interventi speciali considerati e quelli generali per il Mezzogiorno di cui ad altre

norme attuabili sul piano dell'Amministrazione centrale (articolo 4), abbiamo preferito che esso avvenga, su un piano di parità, presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, tra i vari organismi cui gli interventi sono demandati. Rimane ben chiaro che gli interventi di cui trattasi rimangono « aggiuntivi » (v. articolo 4) rispetto a quelli d'indole più generale. Le disposizioni dell'articolo 5 permettono la continuazione degli interventi in atto anche nel periodo delicato che va dall'entrata in vigore della legge a quello della sua effettiva operatività.

Per la indubbia bontà di tutte le sopra dette ragioni confidiamo, onorevoli colleghi, nel vostro voto favorevole sul progetto di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro giudizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli stanziamenti di cui all'articolo 18 della legge 28 marzo 1968, n. 437, vengono assegnati, a far tempo dall'esercizio finanziario 1971, alla regione Calabria affinché essa provveda direttamente alla loro utilizzazione secondo le finalità di cui alla legge medesima.

ART. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5, nonché la Commissione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 437, cessano dalle competenze ad essi rispettivamente assegnate ai sensi della stessa legge.

ART. 3.

La regione Calabria redigerà un piano annuale degli interventi da effettuare con i fondi di cui all'articolo 1, che sottoporrà, entro il 30 ottobre di ogni anno precedente quello cui il piano si riferisce, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché lo approvi, controllandone la rispondenza alle indicazioni del programma economico nazionale.

Qualora il CIPE rilevi divergenze tra il piano e le indicazioni del programma econo-

mico nazionale lo restituisce alla regione con le proprie osservazioni entro venti giorni dalla sua presentazione. La regione avrà dieci giorni di tempo dalla restituzione del piano per presentare le sue eventuali contro-deduzioni sulle quali il CIPE dovrà pronunciarsi entro i successivi quindici giorni. Se il CIPE ribadisce, in tutto o in parte, il suo precedente giudizio il piano non potrà divenire esecutivo se la regione non provveda a correggerlo eliminando le riscontrate divergenze.

ART. 4.

Il coordinamento tra gli interventi statali straordinari in Calabria e quelli aggiuntivi di cui alla presente legge sarà effettuato mediante accordi da raggiungersi tra gli organismi statali incaricati della esecuzione degli interventi straordinari e la regione Calabria presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

ART. 5.

La Cassa per il Mezzogiorno trasmetterà, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, tutti i piani e la documentazione in suo possesso degli interventi in alto ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437.

Gli interventi medesimi saranno, comunque, portati avanti durante l'anno 1971 finché la regione non abbia provveduto alla redazione di un proprio autonomo piano di interventi per l'anno medesimo ed il CIPE non l'abbia approvato secondo i modi ed i criteri di cui all'articolo 3.

ART. 6.

Le disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 437, che risultino in contrasto con la presente legge sono abrogate.

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla applicazione della presente legge.